

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 01840/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1840 del 2018, proposto da

Sciveres Nunzio Gabriele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Francesco Fidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Margot Bellomo in Palermo, via Isidoro La Lumia n. 7;

***contro***

Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Siracusa, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Agrigento, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Caltanissetta, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Catania, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Enna, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura,

Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Messina, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Palermo, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Ragusa, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Trapani, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Autorità di Gestione Psr Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via v. Villareale n. 6;

***nei confronti***

Famnic Società Semplice, Emporio Bruca S.r.l. Agricola S.r.l., Azienda Agricola Fratelli Saraceno non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del DDG n. 1910 del 10/08/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura (doc. 12), pubblicato nella stessa data sul sito del PSR ed in GURS in data 31/08/2018 (doc. 13), di tutti gli elenchi con esso approvati (docc. da 12.1 a 12.5), nella parte in cui la domanda della ditta ricorrente viene inserita tra le “non ammissibili per progetto non cantierabile”, con l'errato punteggio di 37 rispetto ai 45 punti da riconoscere, del verbale di ricevibilità, ammissibilità e valutazione dei punteggi del 10/10/2017 (doc. 17), del verbale di riesame ammissibilità della domanda del 04/06/2018 (doc. 18) e del verbale di verifica della cantierabilità del progetto del 04/06/2018 (doc. 19), conosciuti a seguito della non ammissione della domanda;

- ove occorra, del precedente DDG n. 1501 del 25/06/2018 e pubblicato il successivo 26/06/2018 (doc. 11), con il quale l'Assessorato aveva approvato gli elenchi definitivi, successivamente sostituiti con DDG n. 1910/2018, e di tutti gli

elenchi con esso approvati (doc. da 11.1 ad 11.5), nella parte in cui la domanda della ditta ricorrente viene inserita tra le “non ammissibili per progetto non cantierabile”, con l'errato punteggio di 37 rispetto ai 45 da riconoscere;

- ove occorra, di tutti gli atti che hanno preceduto l'approvazione degli elenchi definitivi e, in particolare: - del DDG n. 3507 del 16/11/2017 (doc. 6), con il quale l'Assessorato Regionale Agricoltura approvava gli elenchi regionali provvisori, e di tutti gli elenchi provvisori con esso approvati (docc. da 6.1 a 6.4); - del DDS n. 3911 del 05/12/2017, con il quale venivano approvati i nuovi elenchi regionali provvisori “a causa di meri errori informatici” comunicati da alcuni Ispettorati Agricoltura (doc. 8), e di tutti gli elenchi provvisori con esso approvati (docc. da 8.1 a 8.4); - di tutti gli avvisi di pubblicazione (docc. 7, 9 e 10) – di tutti gli atti indicati al punto 3, nella parte in cui la ditta viene considerata non ammissibile, con un punteggio di 37 anziché di 45;

- ove occorra: - del bando pubblico “Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” (doc. 1); - delle “Disposizioni attuative – parte specifica” e del relativo DDG n. 6470 del 24/10/2016 (doc. 2); - delle “Disposizioni attuative e procedurali – parte generale” e del relativo DDG n. 2163 del 30/03/2016 (doc. 3); - delle FAQ relative alla sottomisura 4.1; - dei criteri di selezione con codifica (doc. 5); - di tutti gli atti e i verbali di valutazione e riesame della domanda e di verifica della cantierabilità del progetto; - di tutti gli atti indicati nel presente punto n. 4), ove intendano modificare l'iter procedimentale previsto dalla lex specialis, per le ragioni esposte ai motivi in diritto, e ove intesi nel senso di prevedere che il termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione riguardante la cantierabilità decorra dalla pubblicazione degli elenchi provvisori anche per le ditte che non sono utilmente collocate in tale graduatoria e sono inserite tra le ditte non ammissibili;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguenziale e connesso, anche di carattere istruttorio ed anche sconosciuto e/o non espressamente citato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intime;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto gli elenchi definitivi delle domande di finanziamento, a valere sulla sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del PSR 2014-2020, cantierabili/ammissibili e inammissibili, nella parte in quella di parte ricorrente è inserita tra le seconde, poiché non ha conseguito la "cantierabilità" entro il termine di 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria, nonché nella parte in cui è stato assegnato l'errato punteggio di 37 rispetto ai 45 punti richiesti;

Considerato che inizialmente, presentata la domanda, la società ricorrente era inserita nella graduatoria provvisoria tra le domande "non ammissibili" in quanto *"in domanda la ditta dichiara di non essere iscritta all'INPS"*;

Considerato che in data 07/03/2018 la ditta, pur non essendo inserita tra le pratiche ammesse, parte ricorrente trasmetteva la documentazione necessaria a completamento della cantierabilità, omettendo tuttavia di allegare copia del N.O. del Genio Civile, pur rilasciato in data 07/03/2018;

Considerato che, rispetto alla contestata mancata allegazione della "concessione edilizia" per il fabbricato, parte ricorrente sostiene di aver prodotto la DIA quale titolo idoneo per gli interventi previsti nel progetto;

Rilevato che la mancata ammissione a finanziamento è avvenuta sulla base del punto 5, lettera c, delle disposizioni attuative il quale prevedeva testualmente che: *"E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata"*

*entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella predetta graduatoria definitiva con riserva. Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell'iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando";*

Rilevato che sussiste il *periculum in mora* in quanto potrebbe aversi l'esaurimento dei fondi nelle more della decisione di merito;

Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato *fumus boni juris* nella parte in cui contesta la clausola surriportata; non sembra, infatti, ragionevole fare decorrere il termine di 90 giorni per la dimostrazione della cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e non di quella definitiva;

Rilevato, in particolare, sotto tale profilo che:

- la cantierabilità non incide sulla valutazione della qualità del progetto, ma sulla sua esecuzione, cosicché sembrerebbe maggiormente logico configurarla non come criterio di selezione incidente sull'inserimento nella graduatoria definitiva, ma come condizione di attuabilità da richiedere successivamente;
- la richiesta della cantierabilità sembrerebbe un onere sproporzionato da imporre ai partecipanti alla procedura in assenza della certezza dell'ammissione al finanziamento conseguente all'approvazione della graduatoria definitiva e alle possibili variazioni di quella provvisoria derivanti dall'accoglimento di reclami o ricorsi; il carattere sproporzionato dell'adempimento sembra accentuato dalla circostanza che la graduatoria provvisoria (approvata il 5 dicembre 2017 e pubblicata il giorno 7 successivo) è intervenuta a breve distanza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 dell'8 novembre 2017, che ha dichiarato illegittimo l'art. 16, commi 1 e 3, della l.r. n. 16 del 2016 e ha reso applicabile l'art. 94 del d.P.R. n. 380 del 1991, in forza del quale è necessaria l'autorizzazione del Genio Civile anche per le opere minori;

- l'interesse della Pubblica Amministrazione ad ammettere nella graduatoria definitiva solo iniziative di cui può prevedersi la realizzazione sembrerebbe essere adeguatamente tutelato dall'obbligo di presentazione, in una istanza di partecipazione, del progetto definitivo;

Ritenuto inoltre di dover acquisire dall'Amministrazione documentati e motivati chiarimenti in ordine al mancato riconoscimento dell'ulteriore punteggio richiesto dalla Società ricorrente in relazione al criterio A.7;

Considerato che appare congruo assegnare all'Amministrazione, che vi provvederà mediante deposito presso la Segreteria secondo le previsioni del P.A.T., il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza;

Considerato che nel ricorso parte ricorrente avanza richiesta di integrazione del ricorso mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di poter accogliere tale ultima richiesta e che, in relazione all'elevato numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene fin d'ora autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame,

- ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), detta notifica potrà avvenire, su istanza di parte, mediante pubblicazione, sul sito web ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che ha emanato l'impugnato provvedimento, e nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del presente ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;

Precisato che l'Assessorato, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che non dovrà essere rimosso, insieme a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;

Considerato che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), così dispone:

a) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende per quanto di ragione l'efficacia degli atti impugnati;

b) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nei termini e modalità ivi indicate;

c) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini in motivazione riportati;

d) fissa per l'ulteriore trattazione la Camera di Consiglio del 20 dicembre 2018.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**